

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2011 il giorno 11 del mese di febbraio (11/02/2011) in Tenno (Trento), via Giacomo Bozzoni n. 17 tra i signori :-----

1. **ROMINA ZUCCHI**, nata a Rovereto (Trento) il 04/04/1969 e residente in Tenno (Trento) via Giacomo Bozzoni n. 17, C.F.: ZCCRMN69D44H612U
2. **CARMEN ZANFEI**, nata a Rovereto (Trento) il 29/9/1955 e residente in Arco (Trento) via Verona n. 30, C.F.: ZNFCMN55P65H612U;
3. **MICHELA ZAMPICCOLI**, nata a Rovereto (Trento) il 02/8/1980 e residente in Arco (Trento) via Verona n. 30, C.F.: ZMPMHL80M42H612W;
4. **PATRIZIA PESARINI**, nata a Riva del Garda (Trento) il 07/7/1972 e residente in Riva del Garda (Trento), via Ardarò n. 28/C, C.F.: PSRPRZ72-L44H330B;
5. **SERENA BERTAMINI**, nata a Arco (Trento) il 02/08/1977 e residente in Arco (Trento) via Monte Zugna n. 46, C.F.: BRTSRN77M42A372K;
6. **OLAF CRISTOFORETTI**, nato a Rovereto (Trento) il 17/04/1972 e residente in Mori (Trento) via Roma n. 18, C.F.: CRSLFO72D17H612O;
7. **FRANCESCA BERLANDA**, nata a Rovereto (Trento) il 21/04/1970 e residente in Rovereto (Trento) via Monte Cauriol n. 43, C.F.: BRLFNC70-D61H612C;
8. **GIULIO PORCEDDA**, nato a Cagliari il 16/02/1973 e residente in Mezzocorona (Trento) via Cane n. 61, C.F.: PRCGLI73B16B354X;
9. **FRANCESCA GOBBI**, nata a Rovereto (Trento) il 05/11/1976 e residente in Mori (Trento) via Roma n. 18, C.F.: GBBFNC76S45H612T;
10. **STEFANO ANDREIS**, nato a Rovereto (Trento) il 25/11/1965 e residente in Rovereto (Trento), via Rialto n. 13, C.F.: NDRSFN65S25H612U;
11. **LARISSA MENDEZ PEREIRA**, nata a Ivaiporã – Paraná (Brasile) il 06/02/1979 e residente in Ala (Trento), via Passerella n. 14, C.F.: MNDLS-S79B46Z602N;
12. **SARA SIMONINI**, nata a Rovereto (Trento) il 26/01/1980 e residente in Ala (Trento), Serravalle Corso G. Canotore n. 34, C.F.: SMNSRA80A66-H612J;
13. **BARBARA LORENZI**, nata a Rovereto (Trento) il 21/05/1970 e residente in Rovereto (Trento), via Segantini n. 11, C.F.: LRNBRR70E61H612P.

Si conviene e stipula quanto segue:-----

Art. 1 - E' costituita una Associazione denominata:

“ CEROTTO SUL CUORE ”

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Tenno (Trento), via Giacomo Bozzoni n. 17. -----
La sede potrà essere trasferita altrove e potranno altresì essere create sedi secondarie, uffici di rappresentanza e delegazioni.-----

Art. 3 - L'Associazione è apolitica, non violenta, antirazzista, antitotalitaria e libertaria, non ha fini di lucro e svolge attività sociale. Essa ha durata illimitata e garantisce ai propri associati piena libertà di espressione, favorisce il dibattito, il confronto e lo scambio delle idee e delle informazioni, il rispetto delle opinioni, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno. Chi ricopre cariche associative le ricopre in modo del tutto gratuito come pure gratuite sono le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione stessa così come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 266 dell'11/08/1991. Pertanto ai fini della registrazione del presente Atto Costitutivo, si invocano le agevolazioni fiscali di cui alla legge n.266 dell'11/8/91 (legge quadro sul volontariato) ed in particolare si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro come previsto dall'art. 8 della detta legge.-----

Art. 4 – L'Associazione "Cerotto sul Cuore" è di tipo sociale e ha lo scopo di sostenere, economicamente e moralmente, i bambini e gli adolescenti – nonché i loro familiari - che soffrono di cardiopatie o malformazioni cardiache, relativamente a tutte le problematiche legate alla malattia.

In particolare l'Associazione si propone di:

- garantire la tutela dei diritti del bambino/adolescente malato e di sopperire alle eventuali carenze delle strutture sanitarie pubbliche, ad esempio per il reperimento di farmaci o strumenti indispensabili all'assistenza e alla terapia dei malati;
- promuovere e organizzare raccolte pubbliche di fondi attraverso campagne di sensibilizzazione, feste, giochi e lotterie e altri eventi nonché dibattiti, incontri, corsi di aggiornamento e iniziative culturali e scientifiche volte alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla terapia nell'ambito della patologia in oggetto, sostenendo eventualmente le iniziative di studiosi, associazioni ed Enti che contribuiscano allo studio e al miglioramento della cura delle malattie in oggetto;
- favorire attività per i bambini/adolescenti malati, come l'inserimento nelle attività sportive, ricreative, culturali e scolastiche del bambino, anche in collaborazione con enti e/o organismi diversi e occuparsi del soddisfacimento dei desideri degli stessi per aiutarli a reagire alla malattia;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organismi e Enti competenti, aventi un ruolo diretto e indiretto sulle malattie in oggetto e promuovere pubblicazioni, articoli giornalistici, trasmissioni radiofoniche e televisive sull'argomento
- collaborare con altre associazioni nazionali, europee e internazionali, per sostenere loro iniziative o iniziative comuni.

Per il perseguimento dello scopo l'Associazione potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte di Enti pubblici, territoriali e non, da Istituti Finanziari, da Enti che si occupano anche della cultura, dell'arte, dello spettacolo, nonché dalla Comunità Economica.

Per alcune attività particolari, l'Associazione può avvalersi di consulenti esterni, a titolo oneroso o gratuito.

Art. 5 - L'Amministrazione spetta ad un Consiglio Direttivo attualmente composto da cinque (5) membri che vengono ora stesso nominati nelle persone di: Romina Zucchi, Michela Zampiccoli, Carmen Zanfei, Giulio Porcedda e Serena Bertamini.

I componenti del Consiglio Direttivo accettano la carica conferita ed all'unanimità designano: Romina Zucchi quale Presidente; Michela Zampiccoli quale Vice Presidente; Carmen Zanfei quale Tesoriere e Serena Bertamini quale Segretario.-----

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.---

Art. 6 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2011.-----

Art. 7 - L'Associazione é regolata dalla legge, dal presente atto e dallo statuto che

al presente atto si allega con la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.-
Art. 8 - Le spese del presente, relative e consequenziali, sono a carico dell'Associazione.-----

Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

Costituzione- Sede- Durata- Patrimonio

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata:

“CEROTTO SUL CUORE”

con sede in in Tenno (Trento), via Giacomo Bozzoni n. 17 -----

La sede potrà essere trasferita altrove e potranno altresì essere create sedi secondarie, uffici di rappresentanza e delegazioni.-----

Eventuali spostamenti sul territorio nazionale potranno avvenire su semplice delibera dell'assemblea, senza alcuna modifica dello statuto. -----

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.-----

Art. 2 - Carattere dell'Associazione.-----

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.-----

I soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione in occasione dello svolgimento di manifestazioni o altre attività organizzate dall'associazione, non hanno diritto a compenso alcuno, ma, soltanto, al rimborso delle spese sostenute salvo diversa e preventiva determinazione del Consiglio Direttivo.-

Ai fini della registrazione del presente Statuto, si invocano le agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 266 dell'11/08/91 (legge quadro sul volontariato) ed in particolare si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro come previsto dall'art.8 della detta legge.-----

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.-----

L'Associazione potrà partecipare quale socio, aderire o affiliarsi ad altri Circoli e/o Associazioni e/o Federazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.-----

Art. 3 - Durata dell'Associazione. -----

La durata dell'Associazione è illimitata.-----

Art. 4 – Patrimonio.-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

- a) dai beni che vengono acquistati con la quota di ammissione dei soci ordinari, dei quali beni i soci ordinari hanno la proprietà relativamente alla propria quota; -----
- b) dai beni che diverranno di proprietà a qualsiasi titolo, e sui quali non può essere vantato alcun diritto di proprietà da parte di terzi;-----
- c) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.-----

Le sue entrate sono costituite:-----

- a) dalle quote sociali;-----
- b) dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni interne;-----
- c) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;-----
- d) da eventuali contributi concessi da Enti pubblici e/o privati.-----

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto per il raggiungimento degli scopi sociali. Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. 917/86 è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.-----

TITOLO II

Oggetto

Art. 5 L'Associazione è apolitica, non violenta, antirazzista, antitotalitaria e libertaria, non ha fini di lucro e svolge attività sociale. Essa ha durata illimitata e

garantisce ai propri associati piena libertà di espressione, favorisce il dibattito, il confronto e lo scambio delle idee e delle informazioni, il rispetto delle opinioni, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno. Chi ricopre cariche associative le ricopre in modo del tutto gratuito come pure gratuite sono le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione stessa così come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 266 dell'11/08/1991. Pertanto ai fini della registrazione del presente Atto Costitutivo, si invocano le agevolazioni fiscali di cui alla legge n.266 dell'11/8/91 (legge quadro sul volontariato) ed in particolare si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro come previsto dall'art. 8 della detta legge.-----

L'Associazione "Cerotto sul Cuore" è di tipo sociale e ha lo scopo di sostenere, economicamente e moralmente, i bambini e gli adolescenti – nonché i loro familiari - che soffrono di cardiopatie o malformazioni cardiache, relativamente a tutte le problematiche legate alla malattia.

In particolare l'Associazione si propone di:

- garantire la tutela dei diritti del bambino/adolescente malato e di sopperire alle eventuali carenze delle strutture sanitarie pubbliche, ad esempio per il reperimento di farmaci o strumenti indispensabili all'assistenza e alla terapia dei malati;
- promuovere e organizzare raccolte pubbliche di fondi attraverso campagne di sensibilizzazione, feste, giochi e lotterie e altri eventi nonché dibattiti, incontri, corsi di aggiornamento e iniziative culturali e scientifiche volte alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla terapia nell'ambito della patologia in oggetto, sostenendo eventualmente le iniziative di studiosi, associazioni ed Enti che contribuiscano allo studio e al miglioramento della cura delle malattie in oggetto;
- favorire attività per i bambini/adolescenti malati, come l'inserimento nelle attività sportive, ricreative, culturali e scolastiche del bambino, anche in collaborazione con enti e/o organismi diversi e occuparsi del soddisfacimento dei desideri degli stessi per aiutarli a reagire alla malattia;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organismi e Enti competenti, aventi un ruolo diretto e indiretto sulle malattie in oggetto e promuovere pubblicazioni, articoli giornalistici, trasmissioni radiofoniche e televisive sull'argomento
- collaborare con altre associazioni nazionali, europee e internazionali, per sostenere loro iniziative o iniziative comuni.

Per il perseguimento dello scopo l'Associazione potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte di Enti pubblici, territoriali e non, da Istituti Finanziari, da Enti che si occupano anche della cultura, dell'arte, dello spettacolo, nonché dalla Comunità Economica.

Per alcune attività particolari, l'Associazione può avvalersi di consulenti esterni, a titolo oneroso o gratuito.

TITOLO III

Soci

Art. 6 - Requisiti dei soci:-----
Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamenti democratici.-----

Potranno essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.-----

I soci saranno classificati in due distinte categorie:-----

a) Soci fondatori-----

b) Soci ordinari-----

Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che in tali rispettive qualità saranno ammessi dal Consiglio Direttivo successivamente.-----

Questi ultimi soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro 30 (trenta) giorni dall'evento. Tutti i soci confermati hanno diritto di voto e possono partecipare alle iniziative dell'Associazione; inoltre essi hanno facoltà di far accedere persone di loro conoscenza presso la sede dell'Associazione allo scopo di far loro conoscere le finalità sociali. -----

Art. 7 - Ammissione soci.-----

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati ed è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettare o respingere.

Le iscrizioni decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.-----

Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

Art. 8 - Doveri dei soci.-----

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie nonché all'incondizionata accettazione del presente statuto.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio.-----

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:-----

a) per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;-----

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;-----

c) per morosità, qualora non venga pagata la quota sociale nei termini previsti; -----

d) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;-----

e) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.-----

I soci che entro quattro (4) mesi dallo scadere dell'anno sociale non hanno rinnovato il pagamento della quota sociale, decadono automaticamente.-----

Art. 10 - Provvedimenti disciplinari.-----

Se un socio:-----

a) infrange le regole del presente Statuto;-----

- b) tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità dell'Associazione;-----
- c) prende parte ad imprese o Associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle dell'Associazione;-----
- d) dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;-----

il Consiglio Direttivo può prendere nei suoi confronti i seguenti provvedimenti, a seconda del caso:-----

- a) ammonizione scritta;-----
- b) sospensione temporanea;-----
- c) espulsione.-----

TITOLO IV

Assemblea

Art. 11 - L'Assemblea dei soci é composta dai soci fondatori che hanno partecipato all'Atto Costitutivo e dai soci ordinari purchè maggiorenni, che siano stati successivamente ammessi. Essa si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni anno entro 4 (quattro) mesi dall'inizio dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del conto preventivo per l'anno susseguente predisposti dal Consiglio Direttivo, ed ogni qualvolta il Presidente riterrà di convocarla o su richieste motivate di almeno 1/10 dei soci per deliberare sugli argomenti che lo statuto sociale attribuisce a tale organo.-----

E' di competenza dell'Assemblea dei soci:-----

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;-----
- b) approvare, secondo le disposizioni del presente statuto, il bilancio consuntivo annuale e il conto spese preventivo;-----
- c) effettuare la valutazione del patrimonio sociale;-----
- d) deliberare sui problemi di carattere generale e dare criteri al Presidente e al Consiglio Direttivo sugli orientamenti della vita sociale.-----

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti; nel secondo caso il Presidente dell'Assemblea insedia il Seggio elettorale nominando, tra i presenti, un comitato di tre scrutatori ed un Presidente del Seggio.-----

Art. 12 - L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata con un preavviso di giorni 8 (otto) mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.-----

L'Assemblea ordinaria é valida in prima convocazione quando i soci intervenuti rappresentano la metà più uno dei voti dell'Associazione, in seconda convocazione é valida qualunque siano i voti di cui dispongono i soci anche rappresentati per delega. Essa delibera a maggioranza assoluta.-----

Art. 13 - Hanno diritto ad un solo voto, ai sensi dell'art. 2532 c.c., e di intervenire in Assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il socio che non possa partecipare all'Assemblea generale può farsi rappresentare a mezzo di apposita delega da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di due deleghe per socio.-----

Art. 14 - L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente.-----

Art. 15 - Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea.-----

Art. 16 - E' di competenza dell'Assemblea generale straordinaria deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione o sul suo scioglimento e conseguente liquidazione e, deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione, devono essere prese a maggioranza dei soci presenti o per delega che devono rappresentare almeno i 3/4 dei voti dell'Associazione.-----

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria é valida qualunque siano i voti dell'Associazione. Essa delibera a maggioranza assoluta. -----

TITOLO V

Consiglio Direttivo

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo é composto da 2 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo eleggerà un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.-----

Possono essere eletti al Consiglio Direttivo tutti i soci, purchè maggiorenni.-----

Non possono far parte del Consiglio Direttivo: coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.-----

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni, e potrà essere rieletto.---

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.-----

E' di competenza del Consiglio Direttivo:-----

- a) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;-----
- b) stabilire le quote associative di anno in anno nel rispetto delle finalità dell'Associazione;-----
- c) deliberare sui mezzi atti a conseguire gli scopi dell'Associazione;-----
- d) deliberare tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali;-----
- e) provvedere all'amministrazione del patrimonio sociale e predisporre bilanci preventivi e consuntivi;-----
- f) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea.-----

Art. 20 - Tutte le decisioni espresse dal Consiglio Direttivo dovranno essere prese a maggioranza dei presenti.-----

Art. 21 - Per ciascuno anno finanziario che coincide con l'anno solare, sono compilati a cura del Consigliere-Tesoriere il bilancio consuntivo, ovvero un rendiconto economico e finanziario, ed il conto preventivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza dell'Assemblea.-----

Art. 22 - Il bilancio preventivo dovrà essere approvato all'unanimità del direttivo e con voto favorevole della maggioranza dei soci.-----

Art. 23 - Il Consigliere che fa parte del direttivo qualora non dovesse per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, partecipare ai lavori verrà dichiarato decaduto.-----

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette con un preavviso di 7 (sette) giorni, o in casi straordinari a discrezione del Presidente, mediante comunicazione scritta o verbale diretta a ciascun componente o mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.-----

Art. 25 - Agli effetti amministrativi la gestione dell'Associazione si inizia il 1 gen-

naio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

TITOLO VI

Presidente

Art. 26 - Il Presidente:-----

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma;-----
- b) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;-----
- c) convoca le riunioni dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria e straordinaria e quelle del Consiglio Direttivo;-----
- d) sovrintende all'amministrazione dell'Associazione.-----

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente.-----

TITOLO VII

Tesoriere

Art. 27 - Il Tesoriere:-----

- a) riscuote le somme con il sistema di esazione adottato dal Consiglio Direttivo;-----
- b) esegue i parametri su ordinativi interni con firma abbinata dal Presidente.----
Per i rapporti con gli istituti di credito é sufficiente la firma disgiunta del Tesoriere o del Presidente per tutte le operazioni con gli istituti stessi;-----
- c) cura la contabilità e la tenuta delle relative scritture. Per i punti *a* e *b* il Tesoriere può delegare eventuale dipendente dell'Associazione, curando la supervisione dei compiti detti.-----

TITOLO VIII

Articolazione dell'attività

Art. 28 - L'associazione, attesa la pluralità degli scopi che lo stesso si attribuisce, come enunciati all'Art.5 può, su delibera del Consiglio Direttivo, articolarsi in Sezioni.-----

Ciascuna Sezione sarà dotata di un proprio regolamento redatto sulla base della specifica normativa emanata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; le norme specifiche che risultassero in contrasto con il presente Statuto saranno da ritenersi nulle.-----

Ciascuna Sezione potrà eleggere un proprio Consiglio e nell'ambito di questo un responsabile che risponde dell'attività della Sezione stessa ai Consiglieri coordinatori nominati dal Consiglio Direttivo.-----

Il numero delle Sezioni è illimitato; nuove Sezioni potranno essere costituite presentando al Consiglio Direttivo domanda sottoscritta dai soci ordinari interessati all'attività specifica.-----

Il Consiglio Direttivo avrà l'insindacabile facoltà di decidere la conferma della costituzione della Sezione.-----

Sono incompatibili con la carica di Consigliere e di responsabile di Sezione tutte quelle attività che il socio svolge privatamente e che abbiano attinenza con la carica suddetta, nonché con la carica di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione.-----

TITOLO IX

Disposizioni varie

Art. 29 - La quota di ammissione, o contributo associativo, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Inoltre essendo comprensiva di spese per l'acquisto di beni e di quote depositate in conto capitale, il socio ordinario che desiderasse dimettersi dalla qualità di socio non verrà in alcun modo rimborsato delle somme versate.-----

Art. 30 - L'Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni comunque derivanti agli aderenti della stessa. I soci ordinari, assumono l'obbligo, nei

confronti dell'Associazione, di tenerla rilevata ed indenne da ogni domanda di risarcimento danni, provocati dagli stessi, nei confronti di terzi.-----

Art. 31 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti tra i soci ordinari ai quali é devoluto il compito di liquidare il patrimonio sociale.-----

L'eventuale residuo attivo sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

TITOLO X

Regolamento interno

Art.32 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente atto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.-----

TITOLO XI

Disposizioni finali

Art.33 - Per tutto quello non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.-----

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.-----

Art.34 - Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscritti stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'Associazione.-----